

Tribunale di Frosinone, P – Sentenza n. 40 del 09.01.2023

Estensore: *Doglietto*

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI - ART. 73 D.P.R. 309/1990 – DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI – RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA' - ART. 73, COMMA 5 D.P.R. 309/1990

La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri: così, si ritiene che il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta è sufficiente a escludere l'attenuante in questione, in quanto solo laddove il dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta non sia rilevante, assumono valore i parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze dell'azione. (Nel caso di specie il Tribunale non ha riconosciuto l'ipotesi della lieve entità in considerazione del significativo quantitativo di stupefacente rinvenuto, a cui si deve aggiungere la diversità di sostanza stupefacente trovata, il ritrovamento di materiale destinato al confezionamento con residui peraltro sul bilancino di sostanza stupefacente di tipo cocaina, la destinazione certa di tutta la sostanza stupefacente a terzi non essendo stata neppure dedotta la destinazione ad uso personale di parte dello stupefacente, il luogo del rinvenimento della sostanza - noto per essere una piazza di spaccio di sostanza stupefacente - nonché la personalità dell'imputato.)